

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEORCHIA, SCEVAROLLI, ALIVERTI, BONORA, BRINA, BERLANDA, FIORET, NERI, DE CINQUE, FAVILLA, CANDIOTO, PIZZOL, RUFFINO, LEONARDI, MICOLINI e COLOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1988

Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti a base di carne

ONOREVOLI SENATORI. - È senza dubbio nota la sperequazione che da tempo colpisce il settore delle carni trasformate; la maggior parte dei prodotti è gravata dall'aliquota IVA del 19 per cento che li colloca al di fuori ed al di sopra della generalità dei prodotti alimentari.

Il problema è già stato sollevato più volte; il 2 dicembre 1987, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'argomento fu toccato in modo specifico, con la proposta, largamente condivisa, di riduzione delle aliquote IVA sui prodotti di salumeria. Il Ministro delle finanze si espresse favorevolmente, assumendo formale impegno a predisporre apposito disegno di legge che, per le note vicende governative, ancora non è stato presentato.

Nel frattempo il comparto delle carni trasformate ha visto aggravarsi la crisi in cui versa da qualche tempo: si noti che l'indice Istat sulla produzione industriale per gli insaccati, fatto 100 il 1988, si attesta attualmente intorno a 90, segnale di un diretto collegamento tra progressivo inasprimento della imposizione indiretta, consumi e produzione.

Esiste, quindi, una reale crisi settoriale, principalmente dovuta all'alta aliquota IVA che indirizza in consumi su prodotti alternativi con aliquota IVA più bassa.

Anche i livelli occupazionali hanno fatto registrare una diminuzione di 3.000 unità pari al 9 per cento circa (da 35.800 addetti nel 1981 agli attuali 32.000) imputabile ad una diminu-

zione della domanda, essendo il settore molto legato all'insostituibilità dell'intervento dell'uomo in processi produttivi non automatizzabili.

La contrazione occupazionale e dei consumi ha altresì investito una tendenza che si manifestava agli inizi degli anni '80, che segnalava il crescente interesse delle aree meridionali del Paese ai consumi di carni suine e bovine, anche trasformate, e che aveva portato all'incremento degli insediamenti produttivi a completamento della vocazione agro-industriale dell'Italia del Sud.

In tale scenario non va taciuto che una ripresa di produzione e consumo di prodotti carnei trasformati tonificherebbe l'allevamento suinicolo, attualmente in pesante situazione di crisi, rilanciandolo in modo definitivo.

Sul versante dell'allevamento va segnalato che, a seguito della contestazione comunitaria del regime IVA sugli animali, ci potrebbero essere delle ripercussioni sui prezzi della materia prima e ciò non farebbe che appesantire la situazione di scarsa competitività dei prodotti trasformati, con una ricaduta di effetti negativi che si ritorcerebbe sul medesimo comparto dell'allevamento.

Gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, che si chiede con la presente proposta, si manifesterebbero anche per ciò che riguarda l'andamento dei prezzi.

La riduzione dell'IVA dal 19 al 9 per cento su un complesso di prodotti che concorrono a formare il «paniere» per la rilevazione dell'indice del costo della vita non mancherà di rallentare il processo inflattivo. Tale previsione appare senza dubbio fondata se si pensa all'impegno diretto delle aziende produttrici

alla riduzione del prezzo al pubblico a fronte della riduzione dell'IVA, direttamente tramite la prepezzatura di un numero consistente di referenze e tramite i canali distributivi di rilevanza crescente nella distribuzione di prodotti alimentari.

Da ultimo, non certo per importanza, è doveroso accennare al sistema fiscale comunitario cui il nostro Paese dovrà tendere, per non trovarsi impreparato alla scadenza del 1992.

La Comunità economica europea, ha ipotizzato un sistema a due aliquote: una normale tra il 14 ed il 20 per cento ed un'altra ridotta, per i prodotti di largo consumo, compresa tra il 4 e il 9 per cento; si prevede che tutti i prodotti alimentari siano ricompresi tra i beni assoggettati all'aliquota IVA ridotta.

Mantenere prodotti di largo e popolare consumo, quali i prodotti di salumeria, distanti, in quanto a imposizione IVA, dagli altri prodotti alimentari sarebbe certamente di intralcio al progressivo processo di avvicinamento al sistema europeo armonizzato.

La riduzione dell'aliquota IVA dal 19 al 9 per cento, quindi, oltre che a costituire un atto di giustizia nei confronti di un comparto importante e carico di tradizione, rappresenta una tappa pregiudiziale ma strategica nell'avvicinamento al sistema comunitario cui il nostro Paese dovrà uniformarsi.

L'attuale fase, in cui il riordino è da più parti preannunciato, costituisce certamente un contesto di opportunità per risolvere il problema IVA dei prodotti a base di carne, che hanno pieno diritto ad essere collocati, anche sotto il profilo impositivo, tra i prodotti alimentari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Per le cessioni e le importazioni dei prodotti a base di carne le aliquote di imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 9 per cento».

Art. 2.

1. In conseguenza di quanto disposto dall'articolo 1, il numero 55 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 28 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985, viene così modificato:

«55) carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati dei volatili), salate o in salamonia, secche o affumicate (v.d. ex 02.06); lardo salato o in salamonia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); strutto o altri grassi di maiale destinato all'alimentazione umana (v.d. ex 15.01); salsicce salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. ex 16.01)».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte con le maggiori entrate previste dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.